

DM 04/03/1964

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

Decreto Ministeriale 4 marzo 1964 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 281). - Misura dei contributi integrativi per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, integrata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177;

Considerato che gli oneri per detta assistenza relativi ai titolari di pensioni della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono da porsi a carico della Cassa stessa in applicazione dell'art. 5, lettera c), della citata legge;

Considerati i singoli oneri, per gli anni 1958 e 1959 e per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, che vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del comma primo del citato art. 5;

Ritenuto che, per la copertura di tali oneri derivanti alla predetta Cassa pensioni, occorre provvedere, ai sensi del citato art. 5, alla determinazione dei contributi integrativi per gli anni 1958, 1959 e per il periodo 1° gennaio- 31 agosto 1960, nonché alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritto ed ente datore di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è stabilito:

1) per l'anno 1958:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 6349, ripartita per lire 4233 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 2116 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 4444, ripartita per lire 2963 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1481 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario;

2) per l'anno 1959:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 7812, ripartita per lire 5208 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 2604 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 5468, ripartita per lire 3645 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1823 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario;

3) per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 5208, ripartita per lire 3472 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1736 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 3646, ripartita per lire 2431 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1215 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Quando però l'organico non sia completo oppure l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.